

» **La bozza** Il vincolo sulle conversazioni custodite in un archivio riservato, le sanzioni per chi pubblica

Intercettazioni, con la nuova legge top secret i verbali sul Carroccio

ROMA — Se la bozza sulle intercettazioni (che i partiti dovranno valutare entro lunedì sera, facendo le loro osservazioni), fosse già stata legge (con un testo ereditato dalla bozza Alfano-Bongiorno, ferma a Montecitorio) «non avremmo saputo niente dei fatti e misfatti della Lega Nord che in questi giorni riempiono i giornali e animano il dibattito politico (chi sarà il nuovo leader del Carroccio?) e istituzionale (deve essere modificata e come la legge sul finanziamento dei partiti?)» dice Franco Sidi, segretario della Federazione nazionale della stampa. «Perché le indagini sono ancora in corso e non c'è stata nessuna ordinanza all'interno della quale leggere i testi delle intercettazioni».

Sarebbe questa infatti la conseguenza più clamorosa dei 36 commi che compongono l'articolo 1 della bozza. In tutto dieci cartelle fitte fitte di commi e codicilli che modificano il codice di procedura penale, che in queste ore avvocati, esperti e rappresentanti dei partiti stanno passando al microscopio per vedere quali saranno le conseguenze sui processi, sul rispetto della privacy, sulla libertà di informazione e di stampa e sull'equilibrato temperamento di queste tre esigenze, tutte fondamentali e garantite dalla Costituzione. «Certamente — continua Sidi — il testo costituisce un sostanziale passo avanti rispetto alle conseguenze liberticide della cosiddetta legge bavaglio, ma ancora con alcuni punti critici che dovranno

non essere, secondo noi, modificati. La mia è una prima valutazione — aggiunge — dopo aver ascoltato il parere dei legali della Fnsi, nei prossimi giorni approfondiremo il problema».

Se non si troverà un accordo tra i partiti di maggioranza sulla bozza, che in particolare il Pdl vuole far camminare in parallelo agli altri due provvedimenti (responsabilità dei giudici e norme anticorruzione), il ministro Severino ha già annunciato che sui punti critici si rimarrà fermi alle norme attuali.

Il segreto sulle telefonate

Il nodo più problematico sta infatti nel comma 18 della bozza, quello che aggiunge l'articolo 329 bis all'articolo 329 del codice di procedura penale e che impone l'obbligo del segreto per le intercettazioni. Questo articolo è costituito da due commi. Nel primo si afferma che: «I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dall'articolo 269, non acquisiti al procedimento, nonché la documentazione comunque ad essi inerente, sono sempre coperti dal segreto».

Nel secondo che «i documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acqui-

siti, e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto; i medesimi documenti, se acquisiti al procedimento, sono coperti dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari».

Le sanzioni: carcere arresti e ammende

Ecco cosa si rischia a pubblicare le intercettazioni in vario modo «proibite».

18

il comma della bozza che impone l'obbligo del segreto per le intercettazioni

1) «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica, anche parzialmente o per riassunto, documentazione, atti e contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La stessa pena si applica a chi pubblica, anche parzialmente o per riassunto, documentazione, atti e contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini, di cui sia stata disposta l'espunzione ai

sensi dell'articolo 268, comma 7-bis».

2) Chiunque mediante modalità o attività illecite prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni».

3) Inasprite le ammende previste dall'articolo 684: le parole «con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro 1.000 a euro 5.000». All'articolo 684 (che punisce la pubblicazione di atti processuali di cui è vietata la pubblicazione) è aggiunto, infine, il seguente comma: «Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione o l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto fino a trenta giorni o dell'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000».

Prelati e vescovi sotto inchiesta

Il comma 21 della bozza introduce norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e prevede che quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l'informazione deve essere inviata all'autorità ecclesiastica: al vescovo da cui dipende il prete, e nel caso sia un vescovo, al cardinale segretario di Stato vaticano.

M. Antonietta Calabrò
twitter@maria_mcalabro